

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Massimiliano Ay e Lea Ferrari per la modifica dell'art. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (Gratuità della procedura giudiziaria per i consumatori!)

del 17 febbraio 2020

Il nostro ordinamento costituzionale garantisce, almeno sul piano formale, il principio dell'accessibilità alla giustizia (art. 29 ss. Cost.). Tuttavia, alla facoltà di fare valere i propri diritti si frappongono nella pratica diversi ostacoli di ordine materiale, come la complessità, i tempi e i costi delle procedure. Questo problema investe soprattutto i consumatori, che in quanto parte debole nel rapporto contrattuale possono trovarsi sovente scoraggiati a intentare una causa, addirittura in presenza di un vizio patente del bene acquistato. Non a caso, è anche la Costituzione stessa ad attribuire particolare importanza proprio alla protezione dei consumatori (art. 97 Cost.). Per cercare di arginare tale fenomeno di desistenza, il Cantone potrebbe quindi sancire un principio di esenzione dalle spese processuali nelle procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori.

Secondo l'art. 96 CPC, la competenza di stabilire le tariffe per le spese giudiziarie spetta ai Cantoni. In questo senso, l'art. 116 CPC specifica che il diritto cantonale può prevedere altre esenzioni alle spese giudiziarie oltre a quelle previste dal CPC. Nel nostro Cantone, la questione delle spese processuali per l'amministrazione della giustizia civile e penale viene disciplinata dalla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Tuttavia, la legislazione attuale non prevede un regime privilegiato per le azioni fondate sui contratti di consumo; salvo casi particolari, a quest'ultime si applicano pertanto le tariffe ordinarie. Al contrario, nei Cantoni di Ginevra e Vaud non vengono accollate spese processuali per le procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori, almeno entro una certa soglia. Detto altrimenti, nell'ambito delle prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale del consumatore e offerte dall'altra parte a titolo professionale (art. 32 CPC), un compratore sarebbe esonerato così dal pagamento delle spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC): basti pensare ad apparecchi informatici, elettrodomestici, leasing, ecc. Quanto viene proposto dal presente atto, di conseguenza, è di andare nella direzione intrapresa da questi Cantoni.

Alla base di questa agevolazione vi è la constatazione che, anche tra le parti a un contratto di consumo, sussista uno squilibrio che andrebbe compensato con maggiori tutele per quella più debole. Un concetto che rientra nel cosiddetto "processo civile sociale", peraltro già conosciuto dal diritto federale per le controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione. Rimuovendo l'ostacolo finanziario per potere accedere alla giustizia, una gratuità di massima della procedura consentirebbe pertanto di non scoraggiare a monte un'azione della parte lesa. Queste cause possono comportare infatti dei costi non trascurabili, ai quali si aggiunge anche un rischio concreto di dovere sostenere, in caso di soccombenza, anche una parte delle spese della controparte. Oltretutto è possibile che, tra il valore litigioso dei contratti in questione e le spese previste (le quali devono essere molto spesso anticipate), si presenti ormai una disproporzione eccessiva e disincentivante. Nel complesso, questi sono alcuni dei fattori che possono trattenere un consumatore dal fare valere i propri legittimi interessi, ai quali un'esenzione dalle spese processuali potrebbe dare una risposta.

In conclusione, questa misura contribuirebbe a concretizzare i diritti di questa importante categoria, quella dei consumatori, cercando di prevenire nel contempo gli abusi di alcuni produttori, che ora possono contare sulla desistenza di molti compratori: un piccolo passo, ma concreto, che il Cantone potrebbe compiere per garantire una giustizia più accessibile.

Da notare infatti che dove una simile esenzione è stata sperimentata, non si è verificato tanto un intasamento dell'apparato giudiziario o una problematica riduzione delle entrate, quanto una maggiore equità nelle procedure. Da ultimo, si precisa che la soglia proposta di 30'000 franchi è stata estrapolata anche dalla giurisprudenza recente che mira a delimitare l'entità dei contratti conclusi con consumatori (art. 32 CPC).

Considerato quanto sopra, si chiede perciò di modificare come segue l'art. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010:

Art. 1 - Campo di applicazione

¹La presente legge stabilisce la tariffa delle spese processuali per l'amministrazione della giustizia civile e penale.

²Sono riservate le leggi speciali.

³**Nelle procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori (art. 32 CPC) fino a un valore litigioso di 30'000 franchi non sono addossate spese processuali.**

Massimiliano Ay e Lea Ferrari